

## TORNATA DEL 24 MAGGIO 1850

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

**SOMMARIO.** *Relazione e discussione sul progetto di legge per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue adiacenze — Adozione dell'articolo 1 — Articolo 2 — Emendamenti della Commissione — Parlano su di essi i senatori Pallavicini Ignazio, Benevello, Balbi-Piovera, Sclopis, Di Pollone, Sauti ed il ministro delle finanze — Riezione degli emendamenti della Commissione e dell'aggiunta Sclopis — Approvazione degli articoli 2 e 3 del progetto ministeriale e della legge — Relazione e discussione del progetto di legge per assegno agli uffiziali italiani che presero parte alla difesa di Venezia — Parole del senatore Pallavicino-Mossi e risposta del relatore — Adozione dell'articolo unico della legge — Relazione e discussione sul progetto di legge concernente l'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena — Approvazione del medesimo.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.  
(Si dà lettura del processo verbale che è approvato.)

### RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER CESSIONE AL MUNICIPIO DI GENOVA DEL PALAZZO D'ORIA-TURSI E DELLE SUE ADIACENZE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la cessione al municipio di Genova del palazzo D'Oria-Tursi. Prego i signori senatori incaricati dell'esame di questo progetto di legge a voler prender posto al loro banco.

La parola è al senatore Mosca, relatore.

**MOSCA, relatore,** legge la relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 500.)

**PRESIDENTE.** Darò lettura del testo della legge presentatoci dal Ministero. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 501.)

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Non domandandosi da alcuno la parola, rileggerò l'articolo:

« Art. 1. È autorizzata a favore del municipio di Genova la concessione in proprietà del palazzo D'Oria-Tursi e delle sue dipendenze, compreso in esse il palazzo delle Torrette in detta città esistenti. »

(È adottato.)

« Art. 2. In corrispettivo di tale cessione il municipio dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa sul palazzo ducale esistente nella stessa città e dipendente sia da dichiarazioni o fatti seguiti sotto l'antico governo ligure o francese, o Jella repubblica provvisoria del 1814, che dal decreto 7 maggio 1848. »

La Commissione propone per emendamento di mutare la redazione di quest'articolo in questi termini: « Tale concessione avrà luogo mediante la rinuncia per parte del municipio di Genova ad ogni qualsiasi diritto o pretesa per qualunque titolo sull'antico palazzo ducale esistente nella stessa città, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale nella tornata del 4° dicembre 1849, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 80,000. »

Essendo, dopo la compilazione della relazione, sorvenuto un nuovo titolo, sarebbe forse il caso di accennare questo nuovo titolo dicendo: « e del Consiglio generale del 17 maggio 1850. »

**RICCI FRANCESCO.** La deliberazione del Consiglio comunale...

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Io vorrei far presente al Senato che, secondo la mia opinione, le variazioni proposte non sarebbero sostanziali, ma solamente di forma; onde mi parrebbe conveniente di non emendare questa legge nel modo proposto, ma di adottare invece il progetto quale fu presentato dal Ministero. Fra le altre ragioni che dovrebbero spronarci a questo vi è che la Sessione presente è molto avanzata, e che la Camera dei deputati avendo assai leggi interessantissime a discutere, come sono quelle dei bilanci e di finanze, se si dovesse rimandarvi questo progetto forse essa non potrebbe occuparsene, ed in tal caso la sua adozione sarebbe protratta ad un'altra Sessione, mentre interesserebbe molto che tal progetto avesse presto il suo compimento. Quindi io proporrei di attenerci al progetto presentato dal Ministero.

**SAULI.** Io concorro nell'istesso avviso del preopinante, poichè mi pare che del tempo sia da farsi un calcolo in questo momento.

**SCLOPIS.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'ha già domandata il senatore Di Benevello.

**DI BENEVELLO.** Io veramente non comprendo di quale natura siano le opere di cui si tratta. Ho però sempre veduto che il fabbricare costa molto, non così il demolire; e davvero mi pare strano come la demolizione dell'opera di cui si parla possa costare 80,000 lire. Desidererei qualche spiegazione a questo riguardo.

**BALBI-PIOVERA.** Ho preso la parola per rispondere all'onorevole preopinante. La demolizione di cui si parla è di quella parte di fabbricato che è una specie di rinchiuso, la quale si trova davanti al palazzo ducale, togliendo così ad una parte di esso palazzo e la bellezza e la vista necessaria per la piazza che si vuol fare.

*Una voce.* Non sono fortificazioni.

**BALBI-PIOVERA.** In questa maniera la città di Genova, che manca assai di aria, da questo lato ne acquisterebbe molta; per non dire anche del cancello progettato nel disegno, per cui la vista risulterebbe più amena, e maggior bellezza verrebbe alla città.

**PALLAVICINI IGNAZIO.** Aggiungerò che questa demolizione è già stata prescritta dalle regie patenti del 4 agosto 1845 con cui ordinavasi l'attuazione della strada carrettiera, la quale poscia fu denominata via *Carlo Alberto*, e richiede una piccola fabbricazione coordinata in modo che sia conforme all'altra porzione laterale che rimarrebbe nel palazzo ducale.

**SCLOPIS.** La Commissione nel proporre una riduzione diversa da quella portata dal progetto ministeriale, non fu indotta dal desiderio di mutare le parole, chè anzi ella avrebbe ben volentieri anticipatamente adottato il sistema di risparmiare il tempo. Ma il risparmio del tempo è subordinato all'amore ed alla necessità della precisione; tanto più che la precisione si deve considerare come cosa di gran momento quando può toccare ai principii legislativi.

La Commissione aveva osservato che nel progetto, quale fu presentato al Senato, l'articolo 2 era concepito in termini tali per cui pareva che il municipio di Genova fosse coatto a rinunziare, non facendosi menzione dell'atto di sua spontanea volontà per cui rinunziava. Io credo che la Commissione conviene nella mia opinione, che sia di grandissimo momento non lasciar passar inosservata questa forma di dire in una legge per la quale potrebbe costituirsi un precedente lesivo di quella piena disponibilità del loro averi che i comuni hanno per legge. Per conseguenza, la Commissione ha creduto che non fosse un cambiamento di forma, ma un cambiamento di sostanza; ha creduto che le ragioni del municipio di Genova fossero molto meglio garantite con questa nuova redazione, ed anzi ha domandato un supplemento di dichiarazione della volontà di quel municipio. Questo ha aderito. Io prego il Senato di prendere in considerazione tali osservazioni, perchè mi pare che negli esordi soprattutto del nostro sistema rappresentativo convenga che abbiamo grandissimo rispetto alle libertà comunali sulle quali riposa poi tutto l'edificio costituzionale. Per conseguenza credo che la Commissione concordi con me nell'insistere per l'adozione della nuova redazione proposta.

**PRESIDENTE.** Il senatore Di Pollone ha la parola.

**DI POLLONE.** Chiesi la parola unicamente per riprendere l'osservazione fatta dal conte di Benevello, la quale mi pare che non abbia avuto una soluzione soddisfacente. L'articolo terzo diceva che il municipio di Genova concorrerà anche alle spese di demolizione per 30 mila lire. Chi dice concorrere, dice aggiungere alle spese fatte dagli altri. Non so spiegarmi come alla demolizione di quel fabbricato che io conosco assai bene, e che deve avere un valore, sia necessario di aggiungere altre lire 30,000, e quindi opino che la legge non sia sufficientemente esplicita.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Credo che si è dato la denominazione di spese di demolizione, volendosi intendere che si abbiano a comprendere in essa le spese di quei riordinamenti che diventano una necessità, perchè si devono coordinare a quanto si farà in seguito a nuovo disegno.

Si è poi da altri supposto che la spesa della vera demolizione possa anche ascendere ad una somma quasi uguale a lire 30,000, poichè vi sono muri di una spessezza immensa per cui atterramento occorrerà di certo una spesa enorme. Questa è la ragione per cui si è creduto che la spesa potesse essere calcolata alla somma di lire 30,000.

**PRESIDENTE.** Io debbo far osservare al Senato, che nell'emendamento proposto dalla Commissione non si fa menzione della demolizione, come vero oggetto dello sborso delle lire 30,000; poichè nell'articolo 2 di cui ora trattiamo è detto: «giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale nella tornata del 1° dicembre 1849 ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 30,000, » senza dire l'impiego che di queste lire si debba fare, e nell'articolo terzo si spiega solamente come debba seguire il pagamento, ed è indicata la data da cui incomincerà a decorrere il pagamento della somma dovuta, vale a dire della demolizione. Questa enunciazione è fatta come indicazione di data, ma non come modo in cui debbano tassativamente applicarsi queste lire 30,000. Chè se poi si verrà ai voti sull'articolo della legge, sarà allora il caso di discutere la questione che si è ora fatta.

**SAULI.** Voi giudicherete forse, o signori, che dopo d'essermi mostrato avaro del tempo, cado in contraddizione gettandone alquanto nel proseguimento della discussione. Ma io prendo la parola per rispondere a ciò che ha detto il mio onorevole amico membro della Commissione, il senatore conte Sclopis, circa alla necessità di far risultare dai termini della legge che non vi fu coazione verso il comune di Genova per fargli cedere il palazzo di cui si ragiona.

Nell'interpretazione di una legge si deve ordinarmente badare, a parer mio, a due cose distinte: cioè al dispositivo di essa ed alla storia dei fatti che ne precedettero la proposta, l'accettazione e la promulgazione. Nella nostra specie, in quest'occasione, cioè, i fatti precedenti consistono nelle determinazioni del comune di Genova, dalle quali risulta che esso si è disposto volontariamente a cedere questo palazzo. Mercè di tali deliberazioni non nascerà mai nella mente degli uomini il pensiero che il comune di Genova sia stato coatto a cedere il palazzo in discorso, quand'anche si adotti la legge negli stessi termini in cui venne proposta dal Ministero.

**SCLOPIS.** Domando la parola per dare una breve risposta.

La legge si promulga, la discussione non si promulga: dunque conviene che la legge porti con sè i caratteri per i quali obbliga e rispetta i diritti; deve obbligare da un canto, deve rispettare dall'altro, particolarmente il fondamento delle nostre libertà comunali.

**SAULI.** Le discussioni però sono pubbliche.

**PRESIDENTE.** Porrò ai voti l'emendamento, il quale...

**MOSCA.** (*Interrompendo*) Proponrei d'aggiungere al fine dell'articolo « a norma della deliberazione comunale di Genova del 17 corrente mese »

**PRESIDENTE.** L'articolo direbbe: « Tale concessione avrà luogo mediante la rinunzia per parte del municipio di Genova ad ogni qualsiasi diritto o pretesa per qualunque titolo sull'antico palazzo ducale esistente nella stessa città, giusta le deliberazioni di quel Consiglio comunale prese nelle tornate del 1° dicembre 1849 e 7 maggio 1850, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di 30,000 lire. »

**COLLA.** Parmi che questo modo di dire non sarebbe esatto, perchè il pagamento delle lire 30,000 è stato determinato precisamente nella tornata del 1° maggio 1850; invece nel modo con cui il nuovo emendamento si collocherebbe, la decisione presa nel mese di maggio si riferirebbe alla prima e non alla seconda deliberazione: questa è speciale, quella è generale.

**PRESIDENTE.** Domando scusa: la menzione che si fa del pagamento non si riferisce alla data, bensì alle parole mediante la rinunzia.

**COLLA.** Si è la deliberazione del maggio che è relativa al pagamento delle lire 80,000.

**PRESIDENTE.** Allora la metteremo dopo, e sarebbe detto: « Tale concessione, giusta la deliberazione di quel Consiglio comunale del 1° dicembre 1849, ed il pagamento al Governo per parte del comune di Genova di lire 80,000 consentito dal Consiglio nella deliberazione del 27 maggio 1850. »

Chi approva voglia levarsi.

(È rigettato.)

Darò ora lettura dell'articolo quale era proposto nel progetto ministeriale. (Vedi sopra)

Chi lo approva...

**SCLOPIS.** Io non potrei acquietarmi a questa redazione, perchè io credo che coll' inserire in una legge che un comune debba rinunciare, prendendo le parole nel loro vero significato, si ponga una variazione notevolissima al diritto che ha il comune di disporre delle cose sue. La terminologia legale è di tutta precisione, ed io penso che la legge esposta in questi termini sarebbe un'apparente infrazione delle franchigie comunali. Se però il Senato crede di cambiare questa redazione dicendo: « a mente delle sue deliberazioni del 1° dicembre 1849 e 17 maggio 1850, » io mi vi accosterò.

Ma io penso che lasciando la parola *dovrà* si restringono le franchigie comunali, alle quali, ripeto, noi dobbiamo avere il massimo riguardo in una legge, la quale, non precisa nei suoi termini, può essere alcune volte pregiudiziale nella sua applicazione.

**DI SAN MARZANO.** Se la parola *dovrà* fosse sola, sarebbe imperativa, ma siccome dice *dovrà rinunciare*, ecc., non lo è più.

**DI POLLONE.** Mi pare che la votazione era già cominciata, quindi non poteva più aver luogo discussione veruna.

**PRESIDENTE.** Questo riguarda al presidente; ed il presidente è nel caso di protestare che non si procede mai per sorpresa.

In non mi sarei creduto nel caso di rifiutare la parola ad un senatore quando così non avesse giudicato il Senato.

L'articolo del progetto ministeriale veniva in discussione per la prima volta, non essendosi finora trattato fuorchè dell'articolo della Commissione diverso da quello del progetto ministeriale. Non si può parlare fra due prove; ma queste non erano che al principio, e non era ancora incominciata la prima.

**BALBI-PIOVERA.** Io credo che in quest'aula non vi abbia nessuno che non senta moltissimo l'importanza delle libertà comunali, nè chi voglia intaccare la legge sopra la libertà dei comuni. Per conseguenza io son d'avviso che questa parola *dovrà* sia relativa alla deliberazione già fatta, e le contrattazioni seguite tra il comune ed il ministro medesimo, sicchè non può essere in nulla obbligatoria al comune di Genova. Chè se dubbio alcuno insorgesse, sarei il primo a protestare contro qualunque siasi espressione che potesse intaccare non solo quel comune, ma qualunque siasi altro.

**PRESIDENTE.** La modificazione, ossia aggiunta espressa dal senatore Sclopis, consiste nell'aggiungere all'articolo la menzione delle due deliberazioni del Consiglio comunale.

Chiedo in primo luogo se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Per metterla ai voti ora che è appoggiata, prego il senatore proponente a volerla formulare.

**SCLOPIS.** Le parole d'aggiunta sono: « dovrà in conformità delle deliberazioni del Consiglio comunale del 1° dicembre 1849 e 17 maggio 1850. »

**NEGRA, ministro delle finanze.** Il Ministero non si opponeva alla nuova redazione della Commissione, come quella che non varia in sostanza la questione proposta nella legge. Non v'ha dubbio che poteva essere più spiegativa la redazione della Commissione; ma il Ministero aveva creduto che potesse sostenersi il suo primo progetto, in quanto che quel *dovrà*, quando dicesi: « il municipio dovrà rinunciare ad ogni qualsiasi diritto, » era esplicativo delle lunghe pratiche che si sono fatte.

Il signor senatore Sclopis dice che queste spiegazioni non si danno nella legge, e che per conseguenza crederebbe più utile che fosse spiegato nel senso da lui proposto. Io dico però che se la cosa non è di tanta importanza che obblighi veramente a rifiutare la legge, a parer mio, non si dovrebbe rimandare per questo solo motivo d'una spiegazione più esplicita, dovendosi tenere a calcolo il tempo e le circostanze in cui abbiamo tante leggi in discussione, sia nell'una che nell'altra Camera, e specialmente nel timore che le più essenziali non abbiano tempo ad essere discusse prima che, per un fatto involontario, il Parlamento non sia più in numero.

Io non dico questo per altro che per semplice osservazione. Non mi oppongo, come il Ministero non si opponeva ad accettare l'emendamento; si tratta però di vedere se, a fronte di queste osservazioni, la cosa sia da tenersi in conto.

**SCLOPIS.** Io non avrei che a ripetere quello che ho già detto, vale a dire che la legge si promulga, e la storia della legge non si promulga. Se rimarrà nei nostri Atti del Governo una legge in cui vi sia un mandato imperativo ad un comune di cedere una sua proprietà, questo sarà di cattivo esempio. E credo soprattutto che negli esordi del nostro sistema costituzionale convenga badar molto a non restringere neppure le formule esplicite di libertà negli atti legislativi. Quindi, quando si presenta una formola la quale in sé racchiude un mandato imperativo, come la presente, trovandosi in una tal condizione, non so se il vantaggio di accelerare la votazione definitiva di questa legge sia tale da compensare il danno che potrebbe derivare dallo stabilire un precedente, se non di sostanza, almeno di forma, che potrebbe essere invocato in altri tempi a danno delle libertà comunali, nelle quali, ripeto, riposa la libertà dello Stato.

**PRESIDENTE.** Chi ammette l'aggiunta proposta dal senatore Sclopis sul presente articolo voglia levarsi.

(Non è adottata.)

Porrò dunque ai voti l'articolo 2 del progetto del Ministero così concepito:

« Art. 2. In corrispettivo di tale cessione, il municipio dovrà rinunciare ad ogni e qualsiasi diritto o pretesa sul palazzo ducale esistente nella stessa città e dipendente sia da dichiarazioni o fatti seguiti sotto l'antico governo ligure o rancese, o della repubblica provvisoria del 1814, che dal decreto 7 maggio 1848. »

(È approvato.)

Leggerò ora l'articolo 3 del progetto ministeriale:

« Art. 3. Il municipio di Genova concorrerà inoltre nella spesa della demolizione dell'anticorpo del palazzo ducale che dovrà effettuarsi nel termine di due anni per la somma di lire cinquanta mila, da pagarsi in cinque annue rate eguali di lire dieci mila, a cominciare dal giorno in cui sarà posto mano alla demolizione medesima. »

Qui si era proposto dalla Commissione un secondo emendamento, ma siccome nella sua compilazione questo secondo emendamento si riferiva al primo già da noi reietto, non sarebbe più da porsi a votazione, salvo che venisse proposta un'altra redazione.

Non essendo formolata alcuna proposta, porrò ai voti l'articolo terzo.

(È approvato.)

Si procederà ora all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	46
Voti favorevoli . . . . .	44
Voti contrari . . . . .	2

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER ASSEGNO AGLI UFFICIALI ITALIANI CHE PRESERO PARTE ALLA DIFESA DI VENEZIA.**

**PRESIDENTE.** Ora viene all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge per assegno agli ufficiali italiani che presero parte alla difesa di Venezia.

**COLLI, relatore, legge la relazione.** (Vedi vol. Documenti, pag. 532.)

**PRESIDENTE.** Il signor senatore Di Saluzzo Alessandro ha la parola.

**DI SALUZZO ALESSANDRO.** Prego il Senato di volermi permettere che io faccia leggere questo mio pensiero da un altro senatore.

**PALLAVICINO-MOSSI.** (Legge) Non intendo entrare a discutere fin dove possa estendersi la generosità, mentre rimangono a soddisfarsi tanti precisi doveri dello Stato; mi unirò anzi al Ministero per apprezzare la dolorosa situazione degli ufficiali veneti, che, dopo avere valorosamente combattuto, si trovano esuli e degni di quelle simpatie che un nobile coraggio non può a meno d'ispirare a chi per sé stesso ne ha fatto prova.

D'altronde, poichè il signor ministro delle finanze accetta l'impegno del nuovo proposto assegno, non si deve dubitare che esso abbia provveduto al mezzo di soddisfarvi, senza che vengano lesi i dritti già acquistati dai militari piemontesi non ancora adeguatamente provvisti.

Ma a meglio farsene certi nel presente e nell'avvenire, credo necessario che l'assegno proposto debba portarsi sul bilancio dell'interno, come le altre simili largizioni, e non su quello della guerra, al fine di prevenire il dubbio che potrebbe nascere, che compresi i militari veneti in quest'ultimo bilancio, e riconosciuti in esso nella qualità di ufficiali, potessero pretendere più ad entrare in effettività nel nostro esercito in concorrenza di tanti ufficiali piemontesi che godono nell'aspettativa con tenui assegni insufficienti alla loro onorata esistenza.

**COLLI, relatore.** Il cambiamento fatto al primo progetto di legge presentato in altro recinto fu provocato da un sentimento di delicatezza che il Senato facilmente apprezzerà; il Ministero vi ha aderito; la Commissione seguendo quell'antico adagio, « donnez de bonne grâce; une belle manière ajoute un nouveau prix au présent que l'on veut faire, » vi ha anch'essa aderito, sembrandole una dimostrazione di stima a quegli ufficiali i quali hanno acquistato diritto alla nostra simpatia. Per questo motivo la Commissione persiste nell'operato cambiamento.

**NIGRA, ministro delle finanze.** Io volevo fare una semplice osservazione, ed è che venne dal ministro delle finanze accettato il carico del pagamento della somma di cui si tratta, perchè il Ministero quando gli viene proposto dal Parla-

mento qualche progetto di legge non vi si oppone senza motivi speciali, ed è persuaso che, dovendo il medesimo provvedere ad altri bisogni, penserà anche a questo. Del resto la spesa è di tal natura che non si volle fare discussione sulla medesima, credendosi che esistano considerazioni superiori che muovano a sanzionarla; motivo per cui il Ministero senza dubbio procurerà di provvedere i fondi necessari, poichè spera che non gli saranno mai negati dal Parlamento quei rimedi che proporrà onde procacciarsi i mezzi di farvi fronte.

**PRESIDENTE.** Non dimandandosi la parola, porrò ai voti l'articolo unico della legge così concepito:

« *Articolo unico.* È aperto al ministro di guerra e marina un credito supplementario di settanta mila lire da essere erogato in assegno agli ufficiali italiani di terra e di mare che presero parte alla difesa di Venezia, ed attualmente trovansi nei regii Stati. »

(È adottato.)

Ora si procederà all'appello nominale per lo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	48
Voti favorevoli . . . . .	42
Voti contrari . . . . .	6

(Il Senato adotta.)

**RELAZIONE, DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ESPORTAZIONE DEL FENO, DELLA PAGLIA E DELL'AVENA.**

**PRESIDENTE.** Viene ora in discussione la legge relativa all'esportazione del fieno, della paglia e dell'avena.

La parola è al relatore della Commissione, il senatore Quarelli.

**QUARELLI, relatore, legge la relazione.** (Vedi vol. Documenti, pag. 591.)

**PRESIDENTE.** Il tenore della legge proposta è il seguente. (Vedi vol. Documenti, pag. 590.)

La discussione generale è aperta.

Non domandandosi la parola, la si terrà per chiusa, e rileggerò l'articolo 1°:

« Il regio decreto del 22 agosto 1848 emanato in seguito della legge 2 agosto medesimo è abrogato. »

(È approvato.)

« Art. 2. L'esportazione del fieno e della paglia è in conseguenza soggetta ai diritti stabiliti nella categoria terza della tariffa generale pubblicata dalla Camera dei conti con manifesto 19 febbraio 1830. »

« L'esportazione e l'importazione dell'avena è sottoposta ai diritti stabiliti nella tabella annessa al manifesto 17 luglio 1847 della suddetta Camera dei conti. »

(È approvato.)

Si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto; prima però debbo pregare il Senato a volersi riunire, dopo la votazione, nella sala delle conferenze, per una comunicazione a farsi dall'ufficio della Presidenza.

Risultamento della votazione:

Volanti . . . . .	47
Voti favorevoli . . . . .	46
Voti contrari . . . . .	1

(Il Senato adotta)

La seduta è sciolta alle ore 3 3/4.